

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI

ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER AUTOBUS URBANI FIAT,

IVECO, IVECO-IRIBUS, PER AUTOVETTURE E VEICOLI

COMMERCIALI FIAT PER LA DURATA DI ANNI UNO

CIG: 798560273C

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio in Catania, Via
S.Euplio 168 -----

TRA

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI S.P.A., partita IVA

04912390871, con sede in Catania, Via S. Euplio 168, più brevemente di

seguito denominata "A.M.T. Catania", nella persona del Presidente e legale

rappresentante Avv. Giacomo Bellavia, nato a Catania il 14/09/1982, codice

fiscale BLLGCM82P14C351I, il quale elegge domicilio presso la sede legale

della società in Catania Via S.Euplio n. 168 -----

E

La Ditta RICAMBI CENTRO SUD s.r.l. con sede in Catania, Via A. Volta

17B più brevemente in appresso denominata la "Ditta", nella persona del

Legale Rappresentante Sig. Carmelo Caratozzolo, nato a Catania il 19/03/1965

codice Fiscale CRTCML65C19C351Y. -----

PREMESSO CHE

La gara avente ad oggetto: "FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E/O

EQUIVALENTI PER AUTOBUS URBANI FIAT, IVECO, IVECO-IRIBUS,

PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI FIAT PER LA

DURATA DI ANNI UNO CIG: 798560273C" è stata aggiudicata a seguito

gara a pubblico incanto ai sensi del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., autorizzata con Provvedimento del Presidente n° 592 del 17/09/2019 -----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO - La Ditta assume l'obbligo di fornire quanto oggetto della gara così come meglio descritto nel capitolato d'appalto e nella tabella d'offerta, che qui si intendono completamente riportati. -----

2. IMPORTO - L'importo complessivo della fornitura è di €. 227.777,63 (duecentoventisettemilasettecentosettantasette/63) derivante dalla sommatoria dell'importo offerto per ciascun particolare di ricambi posto alla tabella d'offerta. L'A.M.T. riserva di accedere all'istituto dell'estensione del quinto d'obbligo, così come previsto dalla normativa vigente, -----

3. CONSEGNA - Come prescritto all'Art. 11 del Capitolato, la Ditta si impegna a tenere a proprio carico e spese, a disposizione dell'AMT e dietro specifica richiesta, come pronta consegna entro 48 ore dall'ordine, costantemente e per tutto il periodo di validità del contratto, un quantitativo di ricambi per ogni tipologia di previsto acquisto, pari ad almeno un quarto di quello riportato da AMT nelle tabelle d'offerta, ripristinando le giacenze man mano che i ricambi vengono consegnati alla stessa. -----

Nel corso della validità del presente contratto l'AMT potrà comunque comunicare alla Ditta, il riferimento dei ricambi soggetti ad avere una sensibile modifica (positiva o negativa), per l'aggiornamento delle scorte da tenere a disposizione. -----

L'AMT si impegna a ritirare tutto il materiale tenuto a disposizione dalla ditta aggiudicataria, secondo le quantità sopra riportate, anche prima della scadenza del contratto. -----

I suddetti ricambi dovranno essere consegnati entro 48 ore dalla richiesta (non sarà riconosciuto alcun aumento sui prezzi di aggiudicazione). -----

A consegna avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà ripristinare la scorta entro max 15 giorni. -----

L'AMT si riserva comunque di richiedere all'aggiudicataria di tenere a disposizione quantitativi di materiali inferiori rispetto a quelli sopra riportati, senza che l'aggiudicataria possa eccepire alcunché. -----

Qualora il calcolo matematico del quantitativo di ricambi da tenere a disposizione per pronta consegna (un quarto di quello di previsto acquisto) producesse un numero decimale, il valore sarà approssimato per eccesso al numero intero. -----

Per quei ricambi per i quali è previsto di norma, in fase riparativa, un quantitativo non unitario (ad esempio canne cilindro, pistoni, bronzine di banco, di biella, valvole, ecc.) il quantitativo trimestrale sarà approssimato per eccesso al multiplo (ad esempio se per un determinato ricambio una riparazione prevede normalmente un quantitativo pari a 6 ed il calcolo del consumo trimestrale dà il valore 8, il quantitativo da tenere a disposizione dovrà essere 12). -----

Così come prescritto all'art. 12 del capitolato di gara, il termine di consegna dei ricambi, per gli ordini di ripianamento del magazzino dell'AMT (non urgenti), non potrà superare i 20 giorni solari, conteggiati dalla data di emissione delle singole ordinazioni, che saranno anticipate via fax o mail. -----

Il termine di consegna dei ricambi tenuti a disposizione dalla ditta aggiudicataria per "pronta consegna" non potrà superare le 48 ore (domeniche e festivi esclusi) dalla data dell'ordine che verrà inoltrato anche via fax o via

mail. Eventuali altri ricambi urgenti (non “pronta consegna”) dovranno comunque essere consegnati entro 7 giorni (domeniche e festivi esclusi) dalla data dell’ordine che verrà inoltrato via fax o via mail. -----

Farà fede la data di trasmissione del fax o mail purché trasmessa entro le ore 12.00. -----

Se la trasmissione avverrà in orario successivo il conteggio dei giorni e delle ore partirà dalle ore 8.00 del giorno successivo (domeniche e festivi esclusi). --

Il non rispetto dei termini di consegna comporterà l’applicazione delle penali previste nell’apposito paragrafo del presente contratto. -----

4. MODALITA’ OPERATIVE - La resa della merce dovrà essere franco i magazzini dell’AMT indicati sull’ordine e non verrà accettata condizione diversa. Lo scarico della merce, sarà a carico dell’aggiudicataria. Il materiale dovrà essere consegnato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. -----

Il materiale difettoso verrà spedito per la sostituzione entro dieci giorni dal collaudo da parte dell’azienda, con spese di spedizione a carico dell’aggiudicataria. -----

Il materiale dovrà essere quello richiesto dalla AMT. Qualora la Ditta consegnasse materiale non corrispondente a quello richiesto, il magazzino rifiuterà la merce e, al ripetersi dell’inconveniente, la Ditta potrà essere estromessa dall’appalto con la perdita della cauzione versata. -----

Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’AMT, potrà essere accettato materiale diverso da quello previsto dalla ordinazione, dietro presentazione dei campioni e delle documentazioni da parte della Ditta, se richiesti dall’AMT, senza alcun maggiore onere o compenso alla stessa. -----

5. CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta RICAMBI CENTRO SUD ha costituito a favore dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a. la cauzione di € 11.390,00 mediante polizza fideiussoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'ART.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prestata dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni con sede a Torino, Via Corte d'Appello n° 11, C.F/P.I. 00875360018, Agenzia 873 Ag. Gela Nord, con polizza n° 2019/50/259392 emessa il giorno 02/12/2019, valida sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture, copia della quale viene allegata al presente contratto. -----

6. PENALI - Salva l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, agli inadempimenti contrattuali si applicheranno le penali previste dall'art.14 del Capitolato di gara. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi descritti all'art. 14 del Capitolato di gara, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento. -----

7. RESPONSABILE PROCEDIMENTO - Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Garozzo, Responsabile dell'ufficio "Gare e Contratti" dell'A.M.T. Catania S.p.A. -----

8. PAGAMENTI – Come previsto all'art. 15 del Capitolato, l'A.M.T. Catania si impegna ad effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fatture. La Ditta potrà emettere fattura solo ad avvenuta consegna. -----

9. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 ("piano straordinario contro le mafie"). A tal fine la Ditta deve comunicare

all'A.M.T. Catania, tramite raccomandata A.R., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'A.M.T. Catania, i nominativi ed i codici fiscali delle persone abilitate alla movimentazione del conto nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi. Tale comunicazione deve pervenire entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o dalla "destinazione" di conto corrente già esistente. -----

10. RISOLUZIONE - La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta con l'accettazione del Capitolato. Inoltre, trascorsi ulteriori giorni quindici dal termine della consegna fissato come al punto 3 del presente contratto, la risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile. L'A.M.T. Catania potrà, inoltre, dichiarare risolto il contratto, previa adozione di motivato provvedimento, nei seguenti casi: -----

1. cessione non autorizzata del presente contratto;
2. in applicazione della normativa vigente antimafia;
3. mancato adempimento degli obblighi previsti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie".

La risoluzione per una delle suindicate cause si verificherà a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la quale l'A.M.T. Catania, comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva, con l'obbligo dell'impresa di risarcire gli eventuali danni economici, e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata. -----

11. SPESE - Le spese di pubblicazione della gara, nonché quelle relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, copie occorrenti, diritti di segreteria,

registrazione ed altre spese sono per intero a carico della Ditta RICAMBI CENTRO SUD. ai sensi della normativa vigente in materia di appalti. Il presente contratto è da registrare a tassa fissa dando luogo a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. -----

12. FORO - Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Catania. Il presente contratto è la precisa e completa espressione di volontà delle parti contraenti e si compone di n. sette facciate intere scritte su foglio uso bollo, oltre alla polizza fidejussoria allegati per un numero complessivo di n. 14 pagine che vengono lette, confermate e sottoscritte digitalmente. -----

A.M.T. Catania S.p.A

Ditta Ricambi Centro Sud s.r.l.

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

Avv. Giacomo Bellavia

Sig. Carmelo Caratozzolo

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2019/50/2539392	873 Ag. GELA NORD

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
RICAMBI CENTRO SUD S.R.L.	03176280877 - 03176280877

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
CATANIA	V. A. VOLTA 17	95122	CT

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA	V. S. EUPLIO 168 95125 CATANIA CT

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER AUTOBUS URBANI FIAT, IVECO-IRIBUS, CNH E PER A UTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI FIAT E BREDA MENARINI PER LA DURATA DI ANNI UNO. CIG: 798560273C.	COMUNE DI CATANIA

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 5,00 % costo opera
€ 227.777,63	5,000	€ 11.390,00

Premio per il periodo dal 03/12/2019 al 03/12/2020 Euro 150,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in GELA il 02/12/2019.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**

elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

AGENZIA : GELA NORD

POLIZZA n. : 2019/50/2539392

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AGENZIA: (873) – GELA NORD

NUMERO DI POLIZZA: **2019/50/2539392**

CONTRAENTE: RICAMBI CENTRO SUD S.R.L.

CODICE FISCALE: 03176280877

PARTITA IVA: 03176280877

V. A. VOLTA 17 95122 – CATANIA (CT)

DECORRENZA CONTRATTO				SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE			FRAZIONAMENTO PROROGA								
g.	m.	a.		g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	Unico			Annuale								
g. 03	m. 12	a. 2019		g. 03	m. 12	a. 2020	a. 01	m. 00	g. 00	g. 03	m. 12	a. 2020												
SOSTITUISCE LE POLIZZE																								
N PARTE				PAGATO AL			COASSICURAZIONE			NS. DELEGA			NS. QUOTA			COD. DEL.			N. POLIZZA DELEGATARIA			IMPORTO CAUZIONE		
sino	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	m.	a.																11.390,00			
							92,74			23,19			17,39			16,68			TOTALE PRIMA RATA EURO			150,00		
							- TOTALE PREMIO NETTO			- ACCESSORI			- DIRITTI			- IMPOSTA			TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO			150,00		
							92,74			23,19			17,39			16,68								
TAC.RINNOVO		NUM. VARIAZIONE		COOBBLIGATI		CODICE RISCHIO		CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE								
SI				SI		118				Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza											
si/no				si/no																				

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 31 del 19/01/2018	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
---	---

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 dell'10/04/2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016;
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo; **le parti, Garante e Contraente, integrano** (per quanto attiene ai rapporti tra essi) **le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 9 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. **Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.**

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

AGENZIA : GELA NORD

POLIZZA n. : 2019/50/2539392

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in GELA il 02/12/2019.

IL CONTRAENTE

Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

1141500002907354

**IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto
la Nota Informativa Mod. 5057 VAR**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47,75 E 76 D.P.R. N. 445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE

Il sottoscritto Tascone Lavinia nata a Catania (CT) il 03/10/1982 nella propria qualità di Agente Capo Procuratore dell'Agenzia di Gela Nord della Società Reale Mutua di Assicurazioni consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2013, è autorizzato a firmare Polizze Cauzioni di qualsiasi tipo di importo singolo non maggiore di €. 1.500.000,00.

Gela, 02/12/2019



In Fede

(Tascone Lavinia)